Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 luglio 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganși le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 21 aprile 1947
registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1947
registro Presidenza n. 8, foglio n. 367.

E concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

CERON Antonio di Candido e di Riolfo Teresa, nato a Villanova (Padova) nel 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Non ancora ventenne accorreva all'appello della Patria oppressa profondendo il suo giovanile entusiasmo nel rincuorare i dubbiosi e fare nuovi proseliti alla causa. In numerose azioni e combattimenti emergeva per intelligenza e indomito valore. Catturato e invitato a denunciare capi e commilitoni, rifiutava recisamente; denudato, percosso, asperse le carni di benzina ed arso, taceva ancora; trafittagli la lingua con un ferro rovente opponeva ancora con fierezza il silenzio ad ogni più raffinata tortura. Apparentemente lasciato in libertà, veniva brutalmente abbattuto a colpi di mitra mentre si trascinava barcollante, infranto ma non domo. Il silenzio suo trascende i limiti dell'eroismo umano e tocca le sublimi altezze della totale dedizione alla più nobile delle cause. — Campodarsego, 11 aprile 1945.

(2769)

Decreto 14 giugno 1947
registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1947
registro Presidenza n. 8, foglio n. 329.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

ZAMORANI Aldo fu Mario e di Comelli Maria Teresa, nato a Brescia nel 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Diciottenne, metteva il fiore della sua vita al servizio dell'Italia asservita dallo straniero. In combattimenti ed azioni innumerevoli si esponeva fra i primi ai rischi più gravi, modello di cosciente valore e sereno sprezzo del pericolo; due volte ferito ritornava alla lotta, prodigava con giovanile noncuranza la vita nelle più audaci imprese. Con nobilissimo altruismo si offriva per liberare prigionieri e condannati a morte e, mentre in zona fortemente presidiata dal nemico prelevava l'esplosivo occorrente, trovava gloriosa morte, investito in pieno da un proiettile di mortaio. — Passo del Jof, 22 marzo 1945.

(2773)

Decreto 14 giugno 1947
registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1947
registro Presidenza n. 8, foglio n. 330.

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI APUANIA. — Ardente focolare di vivido fuoco, all'inizio dell'oppressione nazi-fascista, sprigionò la scintilla che infiammò i suoi figli alla resistenza. Vinse la fame con il leggendario sacrificio delle sue donne e dei suoi ragazzi sanguinanti sugli impervi sentieri; subì dovunque stragi, devastazioni e rappresaglie atroci; si abbarbicò alle natie montagne facendo del gruppo delle Apuane la cittadella inespugnata della libertà. In epici combattimenti irrise per nove mesi al nemico e lo vinse; santificò il suo dolore ed il sangue dei suoi caduti, offrendoli come olocausto alla difesa della propria Terra ed alla redenzione della Patria. — Settembre 1943 aprile 1945.

(2774)

Decreto 14 giugno 1947
registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1947
registro Presidenza n. 8, foglio n. 331.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SUSANI Giorgio di Luigi e fu Lotto Maria, nato a Padova nel 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Allievo dell'Accademia di fanteria e cavalleria, sfuggito alla cattura da parte dei tedeschi, seguendo l'impulso del giovanile animo ardente di amor di Patria abbandonava la famiglia per arruolarsi volontario in una Brigata partigiana di cui divenne vice comandante. Ferito in uno scontro con truppe nemiche, restava al suo posto di combattimento, condividendo con i suoi uomini i rischi e la gloria della lotta. All'attacco di una posizione saldamente presidiata dai nazi-fascisti, guidava arditamente un gruppo di valorosi contro un caposaldo di particolare importanza e dopo essersi aperto il passo a colpi di bombe a mano, cadeva col petto squarciato dalla mitraglia, immolando la giovane esistenza alla Patria immortale. — Appennino Parmense, 8 aprile 1945.

(2775)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1949, n. 410.

Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il ripristino delle ferrovie pubbliche in regime di concessione, distrutte o danneggiate per eventi bellici, possono essere accordati concorsi dello Stato sino all'importo totale della spesa prevista per la riparazione e ricostruzione delle opere ed impianti fissi gratuitamente riversibili allo Stato alla fine della concessione.

Le spese relative ai lavori e provviste già effettuati all'atto della presentazione della domanda di concorso statale saranno determinati in base ad esame, controllo e sindacato sui consuntivi delle spese stesse. Le spese relative alla custodia della linea e degli impianti, dalla

data di sospensione dell'esercizio a quella effettiva o presunta della sua riattivazione, nell'importo ritenuto ammissibile, saranno contabilizzate nei preventivi delle spese inerenti alla ricostruzione; i sussidi integrativi di esercizio, eventualmente accordati per il titolo anzidetto in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, saranno detratti dal preventivo ed a tali sussidi non sarà applicabile l'art. 4 del decreto medesimo.

I concorsi sono accordati ai concessionari ed anche ai sub-concessionari o ad enti pubblici e privati che, in sostituzione dei concessionari e col consenso di questi, si assumano la esecuzione dei lavori.

Art. 2.

Per la riparazione del materiale rotabile e d'esercizio di proprietà dei concessionari e per l'acquisto di nuovo materiale rotabile e d'esercizio in sostituzione di quello andato perduto o distrutto può essere concesso un concorso dello Stato sino al 50 per cento della spesa prevista.

Quando il materiale rotabile sia di proprietà dello Stato e l'Amministrazione governativa non intenda provvedere direttamente alla riparazione ed alla sostituzione, al concessionario, preventivamente autorizzato a provvedere, sarà accordato un concorso sino all'importo totale della spesa necessaria.

Art. 3.

Per le tramvie extraurbane, per le linee di navigazione interna, per le filovie, per le funicolari aeree e terrestri in servizio extraurbano; per le tramvie, le filovie, le funicolari aeree e terrestri in servizio urbano e per le linee di navigazione in servizio urbano esercitate da aziende municipalizzate od in maggioranza di proprietà del Comune o della Provincia, può essere accordato, per le riparazioni degli impianti fissi non riversibili allo Stato alla fine della concessione, un concorso nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista e, per la riparazione e sostituzione del materiale rotabile e di esercizio e dei natanti di proprietà dei concessionari, un concorso sino al 50 per cento della spesa prevista.

Per le tramvie, le filovie, le funicolari aeree e terrestri in servizio urbano, sono escluse dal concorso le spese che, per la riattivazione ed il ripristino di impianti e di materiale rotabile, le aziende municipalizzate od in maggioranza di proprietà del Comune o della Provincia abbiano sostenuto con mezzi propri o, comunque, riversandone il relativo onere alle Amministrazioni comunali da cui dipendono, fermo restando l'eventuale diritto al risarcimento dei danni di guerra.

Per i natanti e gli impianti delle linee di navigazione interna, che siano di proprietà dello Stato, è applicabile il comma secondo del precedente art. 2; per quelli gratuitamente riversibili allo Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.

Art. 4.

Quando sia riconosciuto conveniente nei riguardi tecnici, finanziari ed economici, potrà farsi luogo alla sostituzione integrale o parziale della linea disastrata con altra di diverso tipo e sistema salvo, per la nuova concessione allo stesso concessionario, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato in base alle norme vigenti in materia.

Anche per tali casi valgono le disposizioni degli articoli 1 e 2.

Art. 5.

I concorsi accordati in base all'art. 1, all'art. 2, comma secondo, ed all'art. 4 della presente legge, per gli impianti gratuitamente riversibili allo Stato, saranno assoggettati a revisione a lavori ultimati, se i costi della mano d'opera, dei materiali da costruzione, degli impianti fissi, del macchinario e del materiale rotabile, verificatisi nel corso dei lavori e delle provviste, applicati alle stesse quantità di lavori e provviste ammesse nei preventivi in base ai quali è stato determinato il concorso, portino in complesso ad un aumento o diminuzione superiore all'alea del 10 per cento della spesa che è servita di base per la determinazione del concorso medesimo. A tal fine il concessionario, nel corso dei lavori, dovrà presentare, ogni bimestre, all'Ufficio governativo di vigilanza, la situazione dei lavori e provvviste eseguiti in ciascun mese del bimestre, con i quantitativi ammessi nei preventivi.

I prezzi da applicare nel procedimento di revisione saranno, per ciascun mese: *a*) per la mano d'opera, quelli stabiliti dagli accordi interconfederali e di categoria per le zone nelle quali ricadono i lavori di ricostruzione; *b*) per i materiali, quelli praticati sulla piazza per lavori analoghi.

Nessun aumento di spesa potrà essere ammesso per lavori e provviste che, a giudizio del Ministro per i trasporti, avrebbero potuto essere eseguiti e non siano stati invece eseguiti in relazione al tempo prescritto per l'ultimazione di tutti i lavori e di tutte le provviste ed alle eventuali proroghe debitamente autorizzate.

Qualora nel corso dei lavori si verificassero variazioni nel costo della mano d'opera e dei materiali anzidetti che portassero ad una variazione di oltre il 30 per cento nella spesa in base alla quale è stato determinato il concorso dello Stato, il Ministro per i trasporti — per i lavori relativi ad opere, impianti fissi, macchinario e materiale rotabile di proprietà dello Stato non ancora iniziati — procederà alla revisione della corrispondente quota di concorso, applicando i prezzi aggiornati alle stesse quantità ammesse per i lavori medesimi nei preventivi originari. Quando la nuova quota di concorso risultasse inferiore a quella originariamente concessa per i lavori anzidetti gli ammontari delle quote di concorso liquidabili, per i lavori medesimi, in base ai certificati di avanzamento, saranno dirotti, salvo conguaglio finale, nella stessa misura percentuale determinata per il concorso originariamente concesso.

Per gli eventuali procedimenti di revisione di cui al comma precedente, saranno seguite le stesse norme come sopra stabilite per la revisione finale.

Art. 6.

La concessione dei concorsi previsti dalla presente legge esclude il diritto dei concessionari a qualsiasi compenso eventualmente spettante a titolo di risarcimento dei danni di guerra.

Qualora i concessionari avessero già percepito indennizzi per danni di guerra, il relativo ammontare andrà detratto dal contributo.

I decreti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro coi quali vengono accordati i concorsi, saranno comuni-

cati al Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ed alle Intendenze di finanza delle circoscrizioni in cui si trovano le linee cui si riferiscono i concorsi medesimi.

Art. 7.

Per la contabilità dei lavori di ricostruzione e per il conto di liquidazione totale dei lavori stessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 213 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 8.

La liquidazione degli accordati concorsi sarà fatta a misura dell'esecuzione dei lavori o dell'approvvigionamento del materiale mobile in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della spesa prevista e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori.

Nel caso di riconosciuta necessità, a giudizio insindacabile del Ministro per i trasporti, potranno essere concessi acconti sul concorso totale accordato per gli impianti e per il materiale mobile.

Gli acconti potranno essere accordati anche in pendenza della istruttoria per la determinazione del concorso, nella misura massima di un decimo dell'ammontare del concorso medesimo calcolato provvisoriamente sull'importo approssimativo della totale spesa presunta.

L'impiego degli acconti sarà controllato dai competenti uffici tecnici del Ministero dei trasporti.

Art. 9.

Fino al 31 dicembre 1953 sono consentite le seguenti agevolazioni tributarie:

Le domande, i progetti, i verbali di accertamento, gli atti e contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori e delle provviste, gli stati di avanzamento dei lavori, gli atti di liquidazione e di collaudo, i certificati di liquidazione dei concorsi, gli atti di cessione ed i relativi certificati di riconoscimento sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Ove tali atti debbano essere registrati, sarà dovuta la sola imposta fissa di registro, oltre i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro.

Art. 10.

I concorsi dello Stato e le anticipazioni — già accordati in applicazione dei decreti legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346, 12 aprile 1946, n. 361 e 12 dicembre 1947, n. 1406 — saranno portati in detrazione dei concorsi assegnati in applicazione della presente legge.

I concorsi dello Stato eventualmente già accordati in più per materiale rotabile verranno ridotti nella misura prevista negli articoli 2 e 3 della presente legge e, se già pagati, l'eccedenza verrà detratta dalla spesa da prendersi a base per la determinazione totale dei concorsi dello Stato concedibili in applicazione della presente legge.

Qualora i concessionari abbiano usufruito delle anticipazioni bancarie previste dall'art. 9 del decreto legislativo 15 ottobre 1944, n. 346 e di cui al decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, i maggiori concorsi concessi in virtù della presente legge, rispetto alle precedenti disposizioni, saranno attribuiti, fino a concorrenza, alla estinzione anticipata delle anticipazioni stesse, tranne che gli Istituti finanziatori dichiarino di rinunciare al beneficio della garanzia sussidiaria statale e del contributo nel pagamento degli interessi, dal momento in cui la concessione del predetto maggiore concorso diventa operativa.

Art. 11.

Con decorrenza 1° gennaio 1950 lo Stato ha diritto di partecipare ai prodotti netti delle ferrovie concesse ogni qualvolta questi eccedano il 6 per cento della parte tuttora esistente del capitale azionario approvato dal Governo quando sia concessionaria una società anonima e negli altri casi del capitale investito nell'azienda ferroviaria, da riconoscersi dal Governo come equivalente a capitale azionario.

La partecipazione dello Stato sarà nella misura della metà della eccedenza.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente articolo.

Art. 12.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i decreti legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346, 12 aprile 1946, n. 361 e 12 dicembre 1947, n. 1406.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è istituita presso il Ministero dei trasporti una Commissione interministeriale cui sono anche demandate le attribuzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 303 ed all'art. 5 del regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668.

Art. 13.

La Commissione interministeriale di cui all'articolo precedente è costituita con decreto del Ministro per i trasporti ed è presieduta dallo stesso Ministro o dal Sottosegretario di Stato per i trasporti.

Di detta Commissione fanno parte:

il direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiederà in caso di assenza o di impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato;

i due ispettori generali superiori;

il capo del Servizio lavori e costruzioni ed il capo del Servizio affari economici e sindacato finanziario presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

tre funzionari amministrativi e tre funzionari tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

due funzionari della Direzione generale del tesoro ed uno della Ragioneria generale dello Stato designati dal Ministro per il tesoro;

un rappresentante delle aziende municipalizzate;

un rappresentante delle imprese private concessionarie;

un ingegnere libero professionista in materia di trasporti;

un rappresentante del personale autoferrotramviario.

Due funzionari dell'Ispettorato generale predetto eserciteranno le funzioni di segretari.

Il Ministro per i trasporti può chiamare a far parte della Commissione due esperti in materia di costruzioni e di esercizio di linee di trasporto, che avranno voto consultivo.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà dei membri oltre il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

Art. 14.

La Commissione si pronuncia:

1) sulla concessione, sulla misura e sulla revisione dei concorsi di cui alla presente legge e sulla concessione degli acconti;

2) sulla indispensabilità della riattivazione, in tutto od in parte, delle ferrovie e degli altri servizi pubblici di trasporto di cui all'art. 5 della presente legge, rimasti inattivi perchè fortemente disastrati, segnalando quelli che potrebbero essere abbandonati definitivamente o per un tempo non breve e sostituiti con pubblici servizi di trasporto meno onerosi per spese di impianti e di esercizio;

3) sulla indispensabilità delle opere e provviste per la riattivazione delle linee e tronchi di linee di cui al precedente n. 2) o per la continuità e sicurezza dello esercizio delle linee che si trovano in condizioni precarie a causa degli eventi bellici e vengano temporaneamente esercitate con speciali limitazioni e cautele;

4) sui progetti di ripristino o di ricostruzione;

5) sulle varianti agli impianti ed al materiale rotabile e sulle nuove opere e provviste in sostituzione di quelle disastrate, ritenute necessarie od opportune dal punto di vista tecnico e finanziario salvo, ove occorra, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

6) sulla sostituzione integrale o parziale di una linea disastrata con altra di diverso tipo e sistema;

7) sulla precedenza delle opere e provviste da eseguire e sulle modalità ed i termini per l'esecuzione delle stesse opere e provviste;

8) sull'impiego dei fondi di rinnovo già costituiti;

9) sui provvedimenti di carattere tariffario e finanziario per le ferrovie pubbliche in regime di concessione e per gli altri servizi pubblici di trasporto di cui allo art. 3 della presente legge;

10) su ogni altro provvedimento per il quale il Ministro per i trasporti ritenga di sentirne il parere.

Art. 15.

Per le ferrovie per le quali sia stata decisa la definitiva chiusura o non possa prevedersi la riattivazione a breve scadenza, il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per le finanze, può disporre la vendita dei materiali di armamento e delle linee elettriche, degli impianti fissi e dei macchinari, riversibili allo Stato al termine della concessione, salvo la regolazione, di concerto col Ministero del tesoro, dei rapporti col concessionario.

Per il materiale rotabile delle ferrovie di cui al precedente comma si applica la disposizione di cui all'articolo 187, comma secondo, del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 16.

Il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a provvedere alla organizzazione centrale e periferica necessaria per la rapida applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e per la vigilanza e sindacato sui lavori e le provviste in base alle norme di cui al regolamento 1° approvato con regio decreto 21 ottobre 1863, n. 1528 e all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 7 agosto 1909, n. 711.

A tal fine il Ministro per i trasporti potrà disporre, di concerto con i Ministri competenti, il temporaneo comando, alle dipendenze dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di personale tecnico di altre Amministrazioni dello Stato, esperto in costruzioni ferroviarie o stradali, nonchè il trasferimento, d'intesa col Ministero del tesoro, previo parere favorevole della Commissione centrale per l'avventiziato, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, di personale statale non di ruolo esperto nelle costruzioni anzidette.

Con provvedimenti interministeriali, da adottarsi dal Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, sarà determinato il *limite numerico* del personale occorrente per la organizzazione di cui trattasi e la ripartizione del limite stesso tra personale di ruolo da comandarsi e personale non di ruolo da trasferirsi.

I posti in soprannumero nel grado 6° del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione previsti nella nota *c*) della tabella I, allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono aumentati di due unità da conferirsi, per inquadramento, a funzionari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo stesso, ferme rimanendo tutte le norme contenute nel decreto legislativo medesimo.

L'onere relativo al personale di cui sopra farà carico al bilancio del Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 17.

Alla ferrovia funicolare Vesuviana, danneggiata dall'eruzione del marzo 1944, sono applicabili le disposizioni della presente legge.

Art. 18.

Ferme restando, per le aziende municipalizzate, le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e del relativo regolamento, il Ministro per i trasporti, in relazione alle finalità della presente legge, esercita la vigilanza ed il sindacato su dette aziende e su quelle in maggioranza di proprietà dei Comuni o delle Provincie, ammesse ai benefici previsti, secondo le norme del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 19.

Le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, fermo restando quanto disposto dall'art. 197, comma ultimo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono tenute ad applicare ai funzionari ed agenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione lo stesso trattamento dalle medesime stabilito per i propri funzionari ed agenti, nei confronti delle facilitazioni di viaggio.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA — VANONI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1949, n. 411.

Costituzione della Capitaneria di Monfalcone e dell'Ufficio circondariale marittimo di Grado.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360;

Visto il regio decreto 3 marzo 1938, n. 243;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1368;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio circondariale marittimo di Monfalcone è trasformato in Capitaneria di porto ed entra a far parte della Direzione marittima di Venezia.

L'Ufficio marittimo locale di Grado è trasformato in Ufficio circondariale marittimo alle dipendenze della Capitaneria di Monfalcone.

Art. 2.

Con provvedimento del Ministro per la marina mercantile saranno stabilite la data e le modalità con cui i servizi della Capitaneria di Monfalcone cominceranno a funzionare.

Art. 3.

La Direzione marittima di Venezia risulta composta come dalla tabella allegata.

Nella tabella *A*, annessa al regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, è soppressa la indicazione dell'Ufficio locale marittimo di 1ª classe di Grado.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SARAGAT — VANONI — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 11. — FRASCA

CAPITANERIE DI PORTO	CIRCOSCRIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali del circondario	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA					
Ravenna (1)	—	Dal Comune di Cesenatico, escluso, alla foce del Po di Goro	Porto Garibaldi	Cervia Primaro Volano Porto di Goro	Ravenna Bologna Ferrara
Chioggia	—	Dalla foce del Po di Goro a Pellestrina esclusa, compresa la diga nord del porto	—	Scardovari Porto Levante	Venezia, limitatamente al comune di Chioggia, Mantova, Rovigo
Venezia	—	Da Pellestrina inclusa, compresa la diga nord del porto di Chioggia, alla foce del Tagliamento	—	Pellestrina Alberoni Burano Falconera	Venezia, escluso il comune di Chioggia, Verona, Padova, Brescia, Bergamo, Trento, Bolzano, Belluno, Vicenza, Treviso, Udine, esclusi i Comuni sulla sinistra del Tagliamento
Monfalcone	Grado	Dalla foce del Tagliamento alla foce del Torre	—	Porto Lignano Porto Nogaro	Udine, limitatamente ai Comuni sulla sinistra del Tagliamento, Gorizia
		Dalla foce del Torre al confine col territorio libero di Trieste	—	—	—

(1) Con sezione staccata a Porto Corsini.

Visto, *il Ministro per la marina mercantile*
SARAGAT

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1948, n. 412.

Norme esecutive della legge 9 agosto 1948, n. 1077, sulla determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e sull'istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11 della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Palazzo del Quirinale, assegnato in dotazione al Presidente della Repubblica dall'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, è costituito da tutti i fabbricati, giardini ed aree delimitati dalla piazza del Quirinale, dalle vie della Dataria, dal vicolo Scanderberg, dalla via dello Scalone, dalla via della Panetteria, dalla via del Lavatore, dalla via delle Scuderie, dalla via del Traforo, dalla via dei Giardini e dalla via del Quirinale.

I fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa, del pari assegnati in dotazione al Presidente della Repubblica dall'art. 1 della citata legge, sono costituiti da tutti i fabbricati, cortili ed aree delimitati da via della Dataria, dalla salita di Montecavallo, dalla via XXIV Maggio, dal Palazzo Colonna, dalla Pontificia Università Gregoriana, dalla Chiesa di Santa Croce dei Lucchesi e dalla via dei Lucchesi.

Art. 2.

Nella separazione dalla tenuta di Castelporziano dei terreni attualmente affittati, ai sensi dell'art. 1 della legge, sarà provveduto, a cura del funzionario indicato dall'art. 13 della legge stessa, alle delimitazioni di confine e a quanto occorra per l'attuazione della separazione e per assicurare la continuità del fondo ed evitare pregiudizio alla conservazione del patrimonio forestale e faunistico.

Art. 3.

La Commissione prevista dall'art. 7 della legge ha sede presso la Presidenza della Repubblica.

Art. 4.

Col decreto di nomina della Commissione si provvede anche alla nomina dei membri supplenti, osservando la procedura stabilita per la nomina dei membri effettivi.

Art. 5.

I trasferimenti presso Amministrazioni dello Stato e i collocamenti a riposo previsti dagli articoli 5 e 6 della legge, sono disposti previo parere della Commissione.

Art. 6.

La Commissione forma distinti elenchi per il personale di ruolo che essa ritiene possa essere trasferito presso il Segretariato generale, o passare alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato indicate specificatamente, ovvero essere collocato a riposo.

Gli elenchi vengono presentati al Segretario generale, che propone al Presidente della Repubblica i decreti di trasferimento presso il Segretariato generale e di collocamento a riposo, e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco del personale da trasferire presso Amministrazioni dello Stato.

La Presidenza del Consiglio richiede alle Amministrazioni indicate dalla Commissione il parere prescritto dall'ultimo comma dell'art. 7 della legge e forma gli elenchi definitivi per i trasferimenti presso Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

I ruoli transitori previsti dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge sono istituiti con decreto Presidenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro interessato, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri.

I trasferimenti del personale in detti ruoli sono disposti con decreto Ministeriale.

La liquidazione del trattamento di quiescenza è fatta dal Segretariato generale, secondo le disposizioni riguardanti il personale della cessata Amministrazione della Real Casa.

Art. 8.

La Commissione provvede alla formazione di distinti elenchi per il personale non di ruolo da trasferire presso il Segretariato generale o alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato, ovvero da licenziare.

Gli elenchi sono presentati al Segretario generale, che propone al Presidente della Repubblica i decreti di trasferimento presso il Segretariato generale e di licenziamento, e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco del personale da trasferire presso Amministrazioni dello Stato.

Per il personale da trasferire ad Amministrazioni dello Stato la Presidenza del Consiglio promuove la deliberazione della Commissione istituita dall'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. I trasferimenti sono disposti nelle forme previste dal citato decreto legislativo osservando le disposizioni del terzo comma dell'art. 10 del decreto medesimo.

La liquidazione delle indennità di licenziamento è fatta dal Segretariato generale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale civile non di ruolo statale.

Art. 9.

Per il personale di ruolo e non di ruolo trasferito al Segretariato generale o ad Amministrazioni dello Stato, il servizio prestato presso la cessata Amministrazione della Real Casa e alle dipendenze del commissario previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1946, n. 3, e del Segretariato generale a norma del secondo comma dell'art. 8 della legge, è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato rispettivamente al Segretariato generale o alle Amministrazioni dello Stato.

Il personale trasferito nei ruoli del Segretariato generale e in quelli transitori di Amministrazioni dello Stato, è collocato nei ruoli medesimi nello stesso gruppo, con lo stesso grado e con l'anzianità di grado posseduta all'atto del trasferimento.

La disposizione del comma precedente non si applica al personale subalterno. Questo, qualora, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello già goduto, conserva la differenza a titolo di assegno personale utile a pensione e da assorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 10.

Il servizio non di ruolo prestato presso gli uffici del Capo dello Stato prima dell'istituzione del Segretariato generale, da personale assunto dopo il 30 giugno 1946 e mantenuto in servizio dal Segretariato stesso, è considerato a tutti gli effetti, come prestato al detto Segretariato.

Art. 11.

Con effetto dal primo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, tutte le pensioni e gli annessi assegni di caroviveri liquidati successivamente al 31 ottobre 1921 dalla cessata Amministrazione della Real Casa passano a carico dello Stato, e il relativo onere grava sullo Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Sono del pari poste a carico dello Stato, con imputazione al predetto stato di previsione della spesa, le pensioni e gli annessi assegni di caroviveri da liquidarsi ai termini dell'ultimo comma del precedente art. 7, nonchè quelle che saranno successivamente liquidate dal Segretariato generale fin quando non sarà emanata la legge speciale prevista dal secondo comma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Il fondo pensioni degli impiegati della cessata Amministrazione della Real Casa è versato all'Erario, nella consistenza risultante alla data indicata nel primo comma.

Art. 12.

Per la ricognizione e la conservazione dei beni previsti dall'art. 13 della legge, si osservano le disposizioni vigenti per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato.

Art. 13.

L'Amministrazione della Presidenza della Repubblica è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 25. — FRASCA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1949, n. 413.

Prelevazione di L. 11.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1948-49.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica, sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 11.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-49.

Signor Presidente,

Con il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le vengono disposte talune assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1948-49, allo scopo di provvedere alle seguenti inderogabili esigenze:

Ministero del tesoro:	
Indennità di missione al personale inviato all'estero (Ungheria, Bulgaria e Rumania) per la valutazione dei beni italiani esistenti in quei Paesi, da cedere alla Russia in applicazione dei termini del Trattato di pace	mil. 8,2
Ministero della pubblica istruzione:	
Somma occorrente per fronteggiare le spese di organizzazione del IV Congresso internazionale dell'educazione all'aperto, da tenersi in Roma nel corso del corrente mese di aprile .	» 3—
Ministero di grazia e giustizia:	
Somma occorrente alla Cassa delle ammende per corrispondere a privati indennizzi dovuti a titolo di riparazione pecuniaria, in base a deliberati della Magistratura . .	» 0,1
Totale . .	mil. 11,3

Per le suddette assegnazioni ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato e perciò ad esse si fa luogo mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà recata dall'art. 42 della legge di contabilità, approvata con il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il Ministro per il tesoro: PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 30 ottobre 1948, nn. 1260, 1261 e 1271;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949, è autorizzata la prelevazione di L. 11.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 315. — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero . . . . L. 8.200.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 76-*ter* (di nuova istituzione). — Somma dovuta alla Cassa delle ammende per il pagamento a privati di indennità per riparazioni pecuniarie . L. 100.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 11. — Indennità per missioni, congressi, ecc. . . . . . . L. 3.000.000

Totale . . . L. 11.300.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949, n. **414**.

Costituzione della frazione San Vincenzo del comune di Campiglia Marittima (Livorno) in comune autonomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 10 febbraio 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione di San Vincenzo del comune di Campiglia Marittima (Livorno) ha chiesto che la detta frazione sia costituita in Comune autonomo;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione San Vincenzo del comune di Campiglia Marittima (Livorno) è costituita in Comune autonomo con i confini territoriali stabiliti nell'annessa pianta planimetrica.

L'organico del comune di Campiglia Marittima e l'organico del nuovo comune di San Vincenzo, saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 2.

Il Prefetto di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto e della conseguente sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il nuovo Comune e il comune di Campiglia Marittima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1949.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona del franco francese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, recante le norme di riordinamento delle denuncie e dei benestare all'importazione e all'esportazione;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare di merci originarie e provenienti dai territori compresi nella Zona del franco francese (Francia metropolitana compresa la Corsica e l'Algeria, Principato di Monaco, Africa Occidentale Francese, Africa Equatoriale Francese Madagascar e sue dipendenze, la Réunion, Guiana Francese, Martinica, Guadalupa, Saint Pierre et Miquelon, Stabilimenti francesi dell'India, Indocina, Nuova Caledonia, Stabilimenti francesi dell'Oceania, Condominio delle Nuove Ebridi, Protettorato del Marocco e di Tunisia, territori sotto mandato francese del Camerum e del Togo) o al pagamento di altri debiti di natura commerciale, scaduti a favore di persone fisiche e giuridiche residenti nei predetti territori, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire secondo le norme che saranno emanate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il versamento da parte dei debitori in Italia dell'equivalente in lire delle somme espresse in franchi francesi è effettuato al cambio di lire italiane centottanta per ogni cento franchi francesi.

Tale cambio ha vigore a partire dal 29 marzo 1949.

Il primo maggio 1949 ed il primo di ogni mese successivo l'Ufficio italiano dei cambi fissa d'accordo con la Banque de France, le variazioni da apportare al cambio sopra indicato, le quali sono calcolate in relazione alle variazioni verificatesi, nei sette giorni di borsa anteriori ai due ultimi giorni lavorativi del mese precedente, nelle quotazioni di chiusura presso la Borsa di Roma del dollaro degli Stati Uniti d'America sul mercato delle valute di esportazione 50 % (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139), nonchè nelle quotazioni del dollaro stesso sul mercato libero in Francia.

Qualora la variazione accertata nei detti corsi del dollaro Unione Stati Americani in Italia ed in Francia non sia superiore al 2 % rispetto al corso precedente, il cambio in vigore non viene modificato.

Qualora peraltro i detti corsi del dollaro Unione Stati Americani sui due mercati registrino una variazione superiore al 5 %, il cambio in lire italiane del franco francese è modificato anche nel corso del mese, all'atto stesso dell'intervenuta variazione.

I debiti espressi in divise estere diverse dal franco francese e dalla lira italiana saranno convertiti in franchi francesi sulla base del cambio concordato fra le parti interessate e successivamente in lire italiane sulla base del cambio di cui ai comma precedenti.

Qualora si tratti di debiti espressi in valuta estera e l'Ufficio italiano dei cambi ritenga di non avere adeguate disponibilità nel conto franchi francesi di sua pertinenza esistente presso la Banca di Francia, l'Ufficio stesso ha facoltà di accettare il versamento delle corrispondenti lire italiane a titolo di semplice deposito. Nell'ipotesi prevista nel comma precedente il versamento non è liberatorio ed il debitore resta obbligato a corrispondere le eventuali differenze di cambio che si verifichino fino al momento in cui sia possibile l'accreditamento a favore dei beneficiari in Francia.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme in franchi francesi versate in loro favore da debitori residenti nei territori compresi nella Zona del franco francese è effettuato al cambio in lire italiane del franco francese di cui al precedente art. 2, in vigore il giorno dell'accreditamento delle somme stesse nel conto in franchi francesi aperto presso la Banque de France di Parigi a nome dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio della Repubblica qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dai sopradetti territori compresi nella Zona del franco francese e regolata attraverso il conto aperto a nome della Banque de France presso l'Ufficio italiano dei cambi, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, la denuncia a benestare bancario (mod. *A* Import) di cui al modello 1) annesso al decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dai sopradetti territori compresi nella Zona del franco francese deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore deve allegare alla denuncia e benestare bancario l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso deve farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta è scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta è sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione in via definitiva verso i sopraindicati territori compresi nella Zona del franco francese di merci originarie e provenienti dall'Italia e regolate attraverso il conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque de France, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, la denuncia e benestare bancario (mod. *A* Esport) di cui al modello 2) annesso al decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Quando trattisi di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sulla denuncia e benestare bancario è sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Per le merci originarie e provenienti dall'Italia che si esportano temporaneamente in Francia con regolamento attraverso il conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque de France, l'esportatore è tenuto a presentare alla dogana la denuncia e benestare bancario (mod. *A* Esport) rilasciata dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo a fronte di merci di origine e provenienza dai sopraindicati territori compresi nella Zona del franco francese, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire secondo le norme che saranno emanate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento debbono essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Su benestare del Ministero del commercio con l'estero, possono essere effettuati scambi di merci con la Zona del franco francese sotto forma di operazioni di reciprocità, in deroga alle norme dei precedenti articoli.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla Zona del franco francese in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento presso la Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in franchi francesi da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate nella Zona del franco francese in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori in Italia in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

L'importatore e l'esportatore di merci scambiate con la Zona del franco francese sotto forma di operazioni di reciprocità sono tenuti a presentare alla competente dogana le denuncie e benestare bancario (mod. *A* Import e mod. *A* Esport) di cui ai modelli 1) e 2) annessi al decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banque de France di Parigi sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano e il Governo francese il 26 marzo 1949.

Art. 13.

Il decreto Ministeriale 30 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1948, n. 88, è abrogato.

Il presente decreto si applica a tutte le operazioni effettuate a partire dal 29 marzo 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 maggio 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(2824)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1949.

Norme concernenti le operazioni di reciprocità effettuate tra l'Italia e l'Austria.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, recante le norme di riordinamento delle denuncie e dei benestare all'importazione e alla esportazione;

Decretano:

Art. 1.

Gli scambi di merci tra l'Italia e l'Austria, a partire dal 31 marzo 1949, sono effettuati sotto forma di operazioni di reciprocità.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dall'Austria, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento presso la Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, dell'importo in lire italiane da essi dovuto.

Il pagamento ai creditori in Italia degli importi in lire italiane rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate in Austria, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori in Italia in conformità di quanto stabilito al comma precedente dedotta la percentuale, che non potrà superare il 20 % rappresentante l'eccedenza delle esportazioni austriache verso l'Italia e destinata al regolamento di particolari servizi che saranno resi dall'Italia all'Austria.

L'importatore e l'esportatore di merci scambiate con l'Austria sotto forma di operazioni di reciprocità sono tenuti a presentare alla competente dogana le denuncie e benestare bancario (mod. A Import e mod. A Esport) di cui ai modelli 1 e 2) annessi al decreto Ministeriale 11 aprile 1949, già menzionato nelle premesse.

Art 2.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(2825)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 giugno 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Alice G. Mulhern, Vice console degli S.U.A. a Firenze.

(2678)

In data 11 giugno 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Emanuele Consigliere, Vice console onorario del Portogallo a Genova.

(2679)

In data 11 giugno 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Amendun, Vice console onorario di Danimarca a Bari.

(2680)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti del piano di ricostruzione dell'abitato di Viterbo

Con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, n. 2028, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, sono state approvate le varianti al piano di ricostruzione dell'abitato di Viterbo vistate in cinque planimetrie in iscala 1:1000.

Per l'attuazione di dette varianti è stato assegnato il termine fissato dal decreto di approvazione del piano originario.

(2749)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sovizzo e Creazzo (Vicenza)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Sovizzo e Creazzo (Vicenza), della estensione di ettari 900 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

partendo a levante del comune di Sovizzo segue la strada Pagana fino a congiungersi con quella dei Mulini, indi via Crosara, IV Novembre, il Saliso, traversa piazza Roma prosegue per via Poggian, via Figarolo, le Volpare, le Pogge, che costeggia Becco d'Oro e termina a Gramegnini. Da qui la strada delle Miniere della Val Diezza a quota 49 e Cà Villano, contrà dalla Barba, contrà Serafini, contrà Fassini Ghiacciaia Montemezzo, contrà dalla Vecchia fino al punto di partenza.

(2707)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castel d'Aiano (Bologna)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Castel d'Aiano (Bologna), della estensione di ettari 749, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

a *nord*: strada provinciale da Roffeno a Castel d'Aiano;

ad *ovest*: strada comunale da Castel d'Aiano alla località Passatore;

a *sud*: strada comunale dalla località Passatore fino alla località Riola di Labante;

ad *est*: strada carreggiabile da Riola di Labante fino a Roffeno.

(2709)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bossolasco e Niella Belbo (Cuneo)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Bossolasco e Niella Belbo (Cuneo) della estensione di ettari 700 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: dalla Madonna della Mellea in territorio di Bossolasco sulla provinciale Bossolasco-Murazzano, si scende per la ritenella dei Lazzarini fino al rio Carlinone e per esso fino al Belbo Il Belbo a valle fino all'incrocio col rio Torrone Il rio Torrone, in territorio di Niella Belbo fino all'incrocio a monte colla provinciale di valle Belbo superiore presso il cimitero;

ad *est*: strada provinciale di valle Belbo Superiore, da detto punto fino al capoluogo di Niella Belbo, da ivi la strada di circonvallazione dell'abitato fino al suo allacciamento a sud della predetta provinciale che prosegue come linea di confine fino al rio dei Giani km. 18.

a *sud*: rio Giani, territorio di Niella Belbo Il torrente Belbo a valle fino all'incrocio col ritano dei Luzzi a sinistra. Il ritano stesso dei Luzzi, che è confine territoriale tra Bossolasco e Murazzano fino al suo incontro a monte colla provinciale Murazzano-Bossolasco km. 30.

ad *ovest*: strada provinciale da detto km. 30 fino al santuario di Mellea nei pressi del capoluogo di Bossolasco.

(2706)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Costabissara e Monteviale (Vicenza)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Costabissara e Monteviale (Vicenza), della estensione di ettari 950 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zone di ripopolamento e cattura.

Confini:

partendo dal monte delle False si segue la strada comunale che passa per Matto delle False, indi contrà Grumoletto, contrà Turini, monte della Rana, passa per Costigiola, indi per la Madonnetta, per monte Bruciato, San Valentino, fino a congiungersi col monte delle False.

(2703)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pumenengo e Torre Pallavicina (Bergamo)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi nei comuni di Pumenengo e Torre Pallavicina (Bergamo), della estensione di ettari 450, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord* strada consorziale Pumenengo-Rubiano nel tratto fino al fiume Oglio;

ad *est*: fiume Oglio fino all'incontro della strada consorziale Rocca Franca-Torre Pallavicina;

a *sud* strada consorziale predetta nel tratto fiume Oglio Torre Pallavicina;

ad *ovest*: strada comunale Torre Pallavicina-Pumenengo.

(2712)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sequals e Travesio (Udine)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Sequals a Travesio (Udine), della estensione di ettari 704 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale Sequals-Usago;

a *sud*: strada comunale che da Lestans porta all'incrocio della provinciale Spilimbergo-Sequals;

ad *est*: strada comunale che da Usago porta a Lestans;

ad *ovest*: strada provinciale che da Sequals porta all'incrocio con la strada comunale che porta a Lestans.

(2713)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Dispersione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che la cessata ditta Pane Vincenzo, già esercente in Napoli, ha prodotto atto notorio attestante che i marchi d'identificazione per metalli preziosi, a suo tempo assegnatile, sono andati dispersi in seguito ad incursione aerea.

Tali marchi recavano il n. 80.

(2697)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto penale presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Catania

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania è vacante la cattedra di diritto penale, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2833)

Vacanza delle cattedre di clinica medica generale e terapia medica e patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre alle quali la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento:

1) clinica medica generale e terapia medica;
2) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Gli aspiranti a detti trasferimenti, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2834)

Vacanza delle cattedre di storia romana con esercitazioni di epigrafia romana e di grammatica greca e latina presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento:

1) storia romana con esercitazioni di epigrafia romana;
2) grammatica greca e latina.

Gli aspiranti ai detti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2835)

Vacanza della cattedra di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma è vacante la cattedra di diritto romano, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2836)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	62065	1.000 —	Santo Paola di Attilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Calizzano Ligure (Savona), con usufrutto a Santo *Paolina* ved. Santo.	Come contro, con usufrutto a Santo *Maria Paola* ved. Santo.
P. R. 3,50 % (1934)	227692	42 —	Fichera *Angelo* di Andrea.	Fichera *Angela* di Andrea.
P. Ricostr. 3,50 %	287	1.785 —	Ceccanti Dilva fu *Saverio*, minore sotto la patria potestà della madre Berlendi Maria Teresa ved. Ceccanti, dom. in Cascina (Pisa).	Ceccanti Dilva fu *Severino*, ecc., come contro.
Id.	247	1.785 —	Ceccanti Ida fu *Saverio*, ecc. come sopra	Ceccanti Ida fu *Severino*, ecc. come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	203975	364 —	*Rossi* Malvina fu Francesco, moglie di Rossetti *Giuseppe* di Baldassarre, dom. in Carisio (Novara), vincolata per dote.	*Rosso* Malvina fu Francesco, moglie di Rossetti *Luca Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	386094	80,50	*Rossi* Malvina fu Francesco, moglie di Rossetti *Giuseppe*, dom. in Carisio (Novara), vincolata per dote.	*Rosso* Malvina fu Francesco, moglie di Rossetti *Luca Giuseppe*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1949) Serie L	232	Cap. nom. 500 —	Ozello Simona fu *Giovanni Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Bordon Elodia, con usufrutto a quest'ultima.	Ozello Simona fu *Luigi*, ecc., come contro.
Id. Serie N	236	81.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Q. (1948) Serie I	384	2.000 —	Manara *Paolo* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Miglio Olga Giuseppa fu Luigi.	Manara *Gaetano Paolo Palmiro*, ecc., come contro.
Id.	387	15.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 %	7635	50.000 —	Galbiati *Maria Luigia* ovvero *Maria Luisa*, Ignazio e Virginia fu Carlo, minori, ecc.	Galbiati *Luisa Maria Girolama*, Ignazio e Virginia fu Carlo, minori, ecc.
Id.	7644	8.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7678	15.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7687	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7739	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7778	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7846	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10073	1.000 —	Galbiati *Maria Luigia* o *Maria Luisa* fu Carlo, minore, ecc., come sopra.	Galbiati *Luisa Maria Girolama* fu Carlo, minore, ecc., come sopra.
Id.	634	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 giugno 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2531)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 52.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 13 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Pagliana Emanuele fu Primino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88/906 — Data: 10 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Bruno Elena fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 24 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Potenza Mario di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 58 — Data: 25 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Chieti — Intestazione: Travaglini Enrichetta fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data: 7 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Coletti Moglia Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale L. 5700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 308 — Data: 14 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Mazzullo Maria fu Raimondo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 8700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 425 — Data: 13 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Dominici Emilia fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore: 6 — Capitale L. 74.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6090 — Data: 9 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Cassese Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data: 11 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Ghedini Giuseppina fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 3 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 20 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Mesi Ciro fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 203.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 27 — Data: 29 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: De Meo Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 255,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12267 — Data: 4 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Luciani Nicola di Anacleto — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 4 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Banca d'Italia succursale di Ferrara — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1951) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10733 — Data: 15 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Pagliari Pellegrino di Cesare — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5526 — Data: 23 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Vaccari Domenico di Enrico — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 giugno 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2532)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 153

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 luglio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 19 luglio 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,875
Id. 3,50 % 1902	73,10
Id. 3 % lordo	51,525
Id. 5 % 1935	99,875
Redimibile 3,50 % 1934	75,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,975
Id. 5 % 1936	96,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,775
Id. 5 % convertiti 1951	100,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 19 luglio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il decreto del 21 maggio 1948, n. 20473.2/8524, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena;

Visto il decreto 10 gennaio 1949, n. 20473.2/13608, con il quale è stato sostituito il medico provinciale prof. dott. Angelo Romano, con il medico provinciale prof. dott. Giuseppe Giampalmo nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Siena, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire nelle stesse funzioni il medico provinciale prof. dott. Giuseppe Giampalmo;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale prof. dott. Giuseppe Giampalmo è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena il medico provinciale dott. Carmine Calvanese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2613)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Ai bandi dei concorsi a posti nei ruoli delle antichità e belle arti pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1949, sono apportate le seguenti rettifiche:

pag. 4 col. 1ª, rigo 52, ove è detto « *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*) », leggasi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*);

pag. 11 - col. 2ª, rigo 1º, ove è detto « originale e copia autentica », leggasi « originale o copia autentica »;

pag. 13 col. 1ª, rigo 26, ove è detto: « Roma, addì 28 marzo 1949 », leggasi « Roma, addì 28 febbraio 1949 »;

pag. 15 col. 1ª, rigo 36, ove è detto « *i*) originale e copia autentica », leggasi « *i*) originale o copia autentica ».

(2842)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria delle vincitrici del concorso a trenta posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto l'avviso di concorso n. 36124 del 22 ottobre 1947 per il conferimento di trenta posti di ostetrica condotta;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 26 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1948, con il quale venne costituita la relativa Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 14612 in data 14 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1949, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicate dalle candidate comprese nella graduatoria medesima;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1º marzo 1949, n. 55, contenente le norme transitorie per i concorsi sanitari;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco a ciascuna rispettivamente indicato:

1. Tocchetti Giuseppina, Dongo	punti	134 —/150
2. Carugati Carlotta, Rovello Porro	»	131 —/150
3. Rossi Orsola, Menaggio	»	130 —/150
4. Dieci Ada, Valmadrera	»	128,50/150
5. Tagliaferri Enrica, Varenna	»	127 —/150
6. Pestelli Maria Rosa, Seprio	»	126 —/150
7. Frigerio Giovanna, Colico	»	124,50/150
8. Frassoni Irma, Tremezzina	»	122,50/150
9. Zambra Beatrice, Olgiate Comasco	»	120 —/150
10. Penco Pasero Ersilia, Merate	»	118 —/150
11. Bassi Leonilde, Cassago Brianza	»	118 —/150
12. Villa Maria, Galbiate	»	112,50/150
13. Biscaldi Teodolinda, Guanzate	»	110,50/150
14. Mantegazza Efremina, Valsolda	»	109,75/150
15. Zilioli Maria, Como	»	107,50/150
16. Tacchi Mariuccia, Dolzago	»	106 —/150
17. Moreschini Arolda, Barzanò	»	105,25/150
18. Saccani Vedia, Brivio	»	104,50/150
19. Della Bosca Maria, Esino Lario	»	103 —/150
20. Pertusini Bruna, Porlezza	»	98,50/150
21. Secchi Maria, Nibionno	»	95,50/150
22. Invernizzi Angela, Vendrogno	»	95 —/150
23. Marchetti Teresa, Bosisio Parini	»	94 —/150
24. Brambilla Modesta, Casatenovo	»	92 —/150
25. Preti Emilia, Oliveto Lario	»	91 —/150
26. Cescorosso Elvira, Schignano	»	90,50/150
27. Bianchi Maria Teresa, Nesse	»	89,50/150
28. Tarabini Giulia, Sueglio	»	86,50/150
29. Menicanti Alma, Ello-Galbiate	»	83,50/150
30. Casarini Cesarina, Santa Valeria	»	83,50/150

Le suddette ostetriche assumeranno servizio nei Comuni a fianco segnati entro il 1º agosto 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 3 giugno 1949

Il prefetto: GIAMMICHELE

(2632)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.